

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

“Antiriciclaggio”

Biella 6 giugno 2017

Dott. Rag. Giuseppina Spanò

Definizione di riciclaggio

**IL RICICLAGGIO
CONSISTE NEL RIMETTERE
IN CIRCOLAZIONE
NELL'ECONOMIA LEGALE,
DENARO , BENI O UTILITA' DERIVANTI DA ATTIVITA' ILLECITE**

OVVERO

**COMPIERE IN RELAZIONE A ESSI ALTRE OPERAZIONI,
IN MODO DA OSTACOLARE L'IDENTIFICAZIONE DELLA
LORO PROVENIENZA DELITTUOSA.**

Definizione di riciclaggio

**CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PROVENIENTI
DA ATTIVITA' CRIMINOSE
PER OCCULTARE O DISSIMULARE LA REALE NATURA**

**ACQUISTO, DETENZIONE O UTILIZZAZIONE DI BENI,
ESSENDO A CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DA
ATTIVITA' CRIMINOSE**

Definizione di riciclaggio
Probabile estensione nel D.Lgs. di recepimento

PARTECIPAZIONE A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI ANCHE

AIUTANDO CHI SIA COINVOLTO PER AGEVOLARNE

L'ESECUZIONE O A SOTTRARSI ALLE CONSEGUENZE

DELLE SUE AZIONI

OPPURE ISTIGANDOLO O CONSIGLIANDOLO A

COMMETTERLI

PRIMI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

- **D.L. 3 maggio 1991 n. 143 conv. con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991 n. 197**

Per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

(sulla base della I^a Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio - giugno 1991)

- **D.lgs. 20.2.2004 n. 56 (in attuazione della II Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio – ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina anche ai professionisti)**

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

- **Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva antiriciclaggio)**
- **Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006 recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE.**

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

- **D. Lgs. 22.6.2007 n. 109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE.**
- **D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (e successive modificazioni).**

Entrata in vigore : dal 29.12.2007 tranne l'art. 62 (UIF al posto dell'UIC) dal 1.1.2008 tranne l'art. 49 dal 30.4.2008.

ULTIME NOVITA'

D. LGS. DI RECEPIMENTO DELLA

DIRETTIVA UE 2015/849

GIÀ EMANATA IN SEDE DI CONSIGLIO DEI MINISTRI

DEL 24 MAGGIO 2017

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IN GU

STRUTTURA DEL D. LGS. 21.11.2007 N. 231

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Capo I

Disposizioni comuni

artt. 1 - 4

Capo II

Autorità

artt. 5 - 9

Capo III

Soggetti destinatari degli obblighi

artt. 10 - 14

TITOLO II

Degli obblighi

Capo I

Obblighi di adeguata verifica della clientela

artt. 15 - 35

Capo II

Obblighi di registrazione

artt. 36 - 40

Capo III

Obblighi di segnalazione

artt. 41 - 48

SEZIONE I

Disp. di
carattere
generale

artt. 15 - 24

SEZIONE II

Obblighi
semplificati di
adeguata
verifica della
clientela

artt. 25 - 27

SEZIONE III

Obblighi
rafforzati
di adeguata
verifica
della clientela

artt. 28

SEZIONE IV

Esecuzione
da parte di
terzi

artt. 29 - 35

TITOLO III

Misure ulteriori

art. 49 - 51

TITOLO IV

Vigilanza e controlli

artt. 52 - 54

TITOLO V

Disposizioni sanzionatorie e finali

Capo I

Sanzioni penali

artt. 55

Capo II

Sanzioni amministrative

artt. 56 - 60

Capo III

Disposizioni finali

artt. 61 - 68

STRUTTURA DEL D. LGS. 21.11.2007 N. 231.

ALLEGATO TECNICO

Art. 1

PEP

Persone politicamente

Esposte

Art.1 c.2 lett.o)

Art. 2

Titolare effettivo

Art.1 c. 2 lett. U)

Art. 3

*Documenti validi
per l'identificazione*

Art.19 c.1 lett.a)

Art. 4

*Criteri tecnici e proced.
semplificate di adeguata
verifica della clientela*

Art. 26

Probabile struttura del D. Lgs. 231-2007 Dopo il recepimento della Direttiva 849 / 2015

TITOLO I " Disposizioni di carattere generale "

Capo I – Ambito di applicazione artt. 1 - 3

Capo II – Autorità, vigilanza e PA artt. 4 - 11

- Capo III – Cooperazione nazionale ed internazionale artt. 12 – 13

Capo IV – Analisi e valutazione del rischio artt. 14 - 16

Probabile struttura del D. Lgs. 231-2007 Dopo il recepimento della Direttiva 849 / 2015

TITOLO II " Obblighi "

Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela artt. 17 - 48

Sez I artt. 17 – 22 (AVC – titolare effettivo – dichiaraz del cliente)

Sez II artt. 23 – 25 (AVC semplificata e rafforzata)

Sez.III artt. 26 – 30 (AVC da parte dei terzi)

Capo II Obblighi di conservazione artt. 31 – 34

Capo III Obblighi di segnalazione artt. 35 – 41

Capo IV Obbligo di astensione art. 42

Capo V Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di Istituti di pagamento e di Istituti di moneta elettronica artt. 43 – 45

Capo VI Obblighi di comunicazione artt. 46-47 (anche oggettive)

Capo VII Segnalazione di violazioni art. 48

Probabile struttura del D. Lgs. 231-2007 Dopo il recepimento della Direttiva 849 / 2015

TITOLO III "Misure ulteriori" artt. 49 – 51

TITOLO IV " Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco " artt. 52 - 54

-

TITOLO V " Disposizioni sanzionatorie "

Capo I Sanzioni penali art. 55

Capo II Sanzioni amministrative artt. 56 – 69

Capo III Disposizioni finali artt. 70 – 74

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

ARTICOLO 2

FINALITA' DEL DECRETO

AL FINE DI PREVENIRE L'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO

E DI QUELLO ECONOMICO PER FINALITÀ DI RICICLAGGIO O DI

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, IL DECRETO DETTA MISURE

PER TUTELARE L'INTEGRITÀ DI TALI SISTEMI E LA CORRETTEZZA

DEI COMPORAMENTI.

***Probabile estensione dopo il recepimento della
Direttiva 849 / 2015***

ART. 2

**LE MISURE SONO PROPORZIONATE AL RISCHIO IN RELAZIONE AL TIPO
DI CLIENTE – ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E LA LORO
APPLICAZIONE TIENE CONTO**

- **DELLA PECULIARITÀ DELL'ATTIVITÀ'**
- **DELLE DIMENSIONI**
- **DELLA COMPLESSITÀ' PROPRIE DEI SOGGETTI OBBLIGATI**

TENENDO CONTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI O

POSSEDUTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' PROFESSIONALE

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
ARTICOLO 12
PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI SERVIZI

- **ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
- **ISCRITTI NELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO**
- **I NOTAI E GLI AVVOCATI QUANDO, IN NOME O PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI, COMPIONO QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA FINANZIARIA O IMMOBILIARE ED ALTRE**
- **GLI ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO IN MANIERA PROFESSIONALE ATTIVITÀ IN MATERIA DI CONTABILITÀ E TRIBUTI ANCHE PER I PROPRI ASSOCIATI O ISCRITTI**
- **CENTRI DI SERVIZIO – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI IMPRENDITORI E COMMERCIANTI - CAF – PATRONATI**

OBBLIGO DI ASTENSIONE

ART. 23

**IL PROFESSIONISTA CHE NON E' IN GRADO DI RISPETTARE L'OBBLIGO
DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, O CHE HA IL SOSPETTO
CHE L'OPERAZIONE E' DI RICICLAGGIO
O MIRATA AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL COMPIERLA, E
SE L'INCARICO E' STATO GIA' ISTAURATO HA L'OBBLIGO
DI PORRE FINE ALLA PRESTAZIONE**

OBBLIGO DI ASTENSIONE

ART. 23

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

**SE DOVUTA SI DEVE INVIARE ANCHE SE CI SI ASTIENE DALLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE O DALL'OPERAZIONE**

***Probabile estensione dopo
il recepimento della Direttiva 849 / 2015***

ESCLUSIONE DALL'ASTENSIONE NON OPERA NEI CASI IN CUI I

PROFESSIONISTI:

- **ESAMINANO LA POSIZIONE GIURIDICA DEL LORO CLIENTE**
- **ESPLICANO COMPITI DI DIFESA O RAPPRESENTANZA DEL CLIENTE**

DINANZI AUTORITA' GIUDIZIARIA O IN RELAZIONE A TALE

PROCEDIMENTO

- **FORNISCONO LA CONSULENZA DI INTENTARE O EVITARE IL**

PROCEDIMENTO

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	NORMA SANZIONATORIA	AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE L'ATTO	D.LGS. N. 8 DEL 15/01/2016
Violazione dell'obbligo di identificazione	Disposizioni del Titolo II, Capo I, decreto 231/2007	Art. 55, comma 1, decreto 231/2007 <i>Multa</i> da €2.600 a € 13.000	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.	Art. 1, comma 1, Depenalizzazione sanzione (Ammontare sanzione da 5 a 30.000 L.689/81)
Omessa, tardiva o incompleta registrazione	Art. 36 decreto 231/2007	Art. 55, comma 4, decreto 231/2007 <i>Multa</i> da €2.600 a € 13.000	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.	Art. 1, comma 1, Depenalizzazione sanzione (Ammontare sanzione da 5 a 30.000 L.689/81)

Violazioni dei Professionisti – **PROBABILI SANZIONI PENALI DA D.LGS. DI RECEPIMENTO**

Violazione	Sanzione	Norma
<p>Falsificazione dati e informazioni cliente - titolare effettivo – esecutore / scopo e natura prestaz prof.le – operazione</p> <p>Utilizzo dati e informazioni falsi cliente - titolare effettivo – esecutore / scopo e natura prestaz prof.le – operazione</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro.</p>	<p>Art. 55 c. 1</p>
<p>Acquisizione o conservazione dati falsi o informazioni non veritiere su cliente - titolare effettivo – esecutore / scopo e natura prestaz prof.le – operazione oppure si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione di detti dati</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro.</p>	<p>Art. 55 c. 2</p>
<p>Violazione del divieto di comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o dell'esito della segnalazione</p> <p>Nel D. Lgs. Di recepimento IV direttiva la norma potrebbe interessare tutti i soggetti</p>	<p>Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro</p> <p>Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 30.000 euro</p>	<p>Art. 55 c. 8</p> <p>Art. 55 c. 4</p>

Violazioni dei Professionisti – **PROBABILI SANZIONI AMM.VE DA D.LGS. DI RECEPIMENTO**

Violazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Norma
Omissione acquisizione e verifica dati identificativi e informazioni sul cliente -titolare effettivo- <u>esecutore</u> / scopo e natura prestazione prof.le	2.000 euro	Art. 56 c. 1
<u>Omessa</u> o parziale o <u>tardiva</u> conservazione dati – documenti e informazioni dell'AVC	2.000 euro	Art. 57 c. 1
Salvo che il fatto costituisca reato , l'omissione di SOS	3.000 euro	Art.58 c.1
Violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime	Da 2.500 a 50.000 euro	Art. 56- e 57 - c. 2
Violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime per SOS Nei casi di vantaggio economico di cui sopra non inferiore a 450.000 euro / indeterminato o indeterminabile - solo per le SOS	Da 30.000 a 300.000 euro da 5.000 a 100.000 euro / fino a 1.000.000 euro	Art.58 c.2 Art.58 c. 4
Mancato invio dati e informazioni richiesti dalla UIF	Da 5.000 a 50.000 euro	Art. 60 c.1
Mancata , errata, incompleta documenti e notizie in verifiche MEF	Da 5.000 a 50.000 euro	Art. 60 c.2

Violazioni dei Professionisti – **PROBABILI SANZIONI AMM.VE DA D.LGS. DI RECEPIMENTO**

Violazione	sanzione amm.va pecuniaria	Norma
Per le violazioni degli obblighi di AVC e conservazione e procedure e controlli interni in tema di valutazione del rischio di scarsa offensività e pericolosità	In alternativa, indicazione misure da adottare e termine per farlo	Art.62 c.4
	In alternativa, dichiarazione pubblica avente per oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile	Art.62 c.4
Dovrebbero essere recepite le norme di cui agli artt. 8 e 8bis L. 689 1981	Sanzione più grave aumentata fino a 3 volte per reiterate violazioni della stessa specie	

Violazioni D. Lgs 231/2007 – Sanzioni amministrative

Violazione	Sanzione	Norma
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro Nel D. Lgs. Di recepimento potrebbe essere da 5.000 a 50.000 euro	Art.57 c.1 Art. 58 c.6
Violazioni dell'articolo 49, commi 1 (divieto trasferimento denaro contante (o libretti) e titoli al portatore \geq 3.000), 5 (obbligo di emissione assegni \geq 1.000 non trasferibili e con indicazione del beneficiario), 6 (obbligo di girare assegni a "me stesso" unicamente per l'incasso) e 7 (obbligo emissione ass.circolari, vaglia postali e cambiari con indicazione nome del beneficiario e clausola di non trasferibilità)	sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito Nel D. Lgs. Di recepimento potrebbe essere da 3.000 a 50.000 euro	Art. 58 c. 1 Art. 63
	Dall'3 al 30 % minimo € 3.000 Nel D. Lgs. Di recepimento potrebbe essere da 3.000 a 15.000 euro	Art.58 c.7- 7bis Art.63 c.5
	Se la violazione è di importo > € 50.000 la sanzione minima e' aumentata di cinque volte	Art. 58 c. 7 bis

Violazioni D. Lgs 231/2007 – Sanzioni amministrative


Violazione	Sanzione	Norma
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro Nel D. Lgs. Di recepimento potrebbe essere da 5.000 a 50.000 euro	Art.57 c.1 Art. 58 c.6
Violazioni dell'articolo 49, commi 1 (divieto trasferimento denaro contante (o libretti) e titoli al portatore \geq 3.000), 5 (obbligo di emissione assegni \geq 1.000 non trasferibili e con indicazione del beneficiario), 6 (obbligo di girare assegni a "me stesso" unicamente per l'incasso) e 7 (obbligo emissione ass.circolari, vaglia postali e cambiari con indicazione nome del beneficiario e clausola di non trasferibilità)	sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito Nel D. Lgs. Di recepimento potrebbe essere da 3.000 a 50.000 euro	Art. 58 c. 1 Art. 63
	Dall'3 al 30 % minimo € 3.000 Nel D. Lgs. Di recepimento potrebbe essere da 3.000 a 15.000 euro	Art.58 c.7- 7bis Art.63 c.5
	Se la violazione è di importo > € 50.000 la sanzione minima e' aumentata di cinque volte	Art. 58 c. 7 bis

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231


**Adeguata verifica della
clientela**

"Know your customer"


OBBLIGHI PROFESSIONISTI




ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA




**(REGISTRAZIONE E) CONSERVAZIONE DELLE
INFORMAZIONI**




**COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONCERNENTI LE
LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**



**SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI
RICICLAGGIO**



**OBBLIGO DI UN'ADEGUATA FORMAZIONE AI
COLLABORATORI E AI DIPENDENTI**



COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' ANTIRICICLAGGIO

Adeguata verifica della clientela

Non consiste più nella semplice identificazione anagrafica del cliente ma

- nella richiesta di ulteriori dati su scopo e natura della prestazione
- dati relativi al titolare effettivo
- nella attribuzione di un “profilo di rischio” al cliente
- nel monitoraggio costante della sua posizione.

**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
D. LGS. 231 – 2007**

PROBABILE TESTO NEL D.LGS DI RIFERIMENTO

**IDENTIFICAZIONE CLIENTE E DELL'EVENTUALE ESECUTORE – PROBABILE
INSERIMENTO NEL D.LGS. DI RECEPIMENTO**

IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

DICHIARAZIONE SCOPO E NATURA

ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE

MONITORAGGIO COSTANTE DELLA POSIZIONE DEL CLIENTE

L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
art. 16 d.lgs. 231/2007

- ✓ **PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A 15.000 EURO (QUESTA PRECISAZIONE DOVREBBE SCOMPARIRE NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO)**
- ✓ **PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI CHE COMPORTINO LA TRASMISSIONE O LA MOVIMENTAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE 15.000 EURO, IN UN'UNICA OPERAZIONE O CON PIÙ OPERAZIONI COLLEGATE TRA LORO PER REALIZZARE IL FRAZIONAMENTO DI UN'OPERAZIONE UNITARIA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO**

L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
art. 16 d.lgs. 231/2007

- ✓ **PER LE PRESTAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE (IL PRINCIPIO DOVREBBE SCOMPARIRE STANTE L'ELIMINAZIONE DEL VALORE MINIMO DI EURO 15.000 NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA)**
- ✓ **SE VI È UN SOSPETTO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DEROGA, ESENZIONE O SOGLIA APPLICABILE)**
- ✓ **SE VI SONO DUBBI SU QUALUNQUE DATO – INFORMAZIONE - CIRCOSTANZA**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ATTIVITA' DA SVOLGERE




**IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE
E DELL'EVENTUALE ESECUTORE – PROBABILE
INSERIMENTO NEL D.LGS. DI RECEPIMENTO
(carta identità-patente di guida – passaporto – porto d'armi)**

**EVENTUALE VERIFICA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
(certificazione camerale)**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ATTIVITA' DA SVOLGERE



**IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL
TITOLARE EFFETTIVO**

**(su dichiarazione del cliente e anche tramite
registri o altri documenti pubblici)**

**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
TITOLARE EFFETTIVO**

ART.1 C. 2 LETT. U) E ALLEGATO TECNICO N.2 D.LGS.231-2007

**E' LA PERSONA FISICA PER CONTO DELLA QUALE E' REALIZZATA
UN'OPERAZIONE O UN'ATTIVITA' CHE IN ULTIMA ISTANZA
POSSIEDE/ CONTROLLA
DIRETTAMENTE / INDIRETTAMENTE
UNA PERCENTUALE SUFFICIENTE DELLE PARTECIPAZIONI
AL CAPITALE SOCIALE O DEI DIRITTI DI VOTO IN UNA ENTITA' GIURIDICA
CHE IN ALTRO MODO ESERCITA IL CONTROLLO SULLA DIREZIONE DI UNA
ENTITA' GIURIDICA
SICURAMENTE CHI POSSIEDE PIÙ DEL 25% DI PARTECIPAZIONE AL
CAPITALE SOCIALE**

AVC TITOLARE EFFETTIVO
PROBABILE RIFERIMENTO DEL D. LGS. DI RECEPIMENTO

**E' LA PERSONA FISICA DIVERSA DAL CLIENTE NELL'INTERESSE DELLA QUALE, IN
ULTIMA ISTANZA, E' RESA LA PRESTAZIONE**

POSSIEDONO / CONTROLLANO

DIRETTAMENTE / INDIRETTAMENTE

**LA TITOLARITA' DI UNA PARTECIPAZIONE IN PERCENTUALE SUPERIORE AL 25%
POSSEDUTA ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE**

**RESIDUALMENTE SI IDENTIFICANO NELLE PERSONE TITOLARI DEI POTERI DI
AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE DELLA SOCIETA'**

**AVC TITOLARE EFFETTIVO
PROBABILE RIFERIMENTO DEL D. LGS. DI RECEPIMENTO**

NEI CASI DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE RICONOSCIUTE

• FONDATORI

• BENEFICIARI SE INDIVIDUABILI

• TITOLARI DI FUNZIONI DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

**• I SOGGETTI OBBLIGATI CONSERVANO TRACCIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE
AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

•

AVC TITOLARE EFFETTIVO
PROBABILE RIFERIMENTO DEL D. LGS. DI RECEPIMENTO


**LE IMPRESE E LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE COMUNICANO IN
APPOSITE SEZIONI DEI REGISTRI IMPRESE I PROPRI TITOLARI EFFETTIVI**

**L'ACCESSO SARA' GRATUITO PER TUTTI GLI ORGANISMI STATALI E
L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

**ALTRIMENTI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MA
SOLO NEI CASO DI INTERESSE DIRETTO – CONCRETO - ATTUALE**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA


ATTIVITA' DA SVOLGERE



**ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO
SCOPO E SULLA NATURA DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ATTIVITA' DA SVOLGERE



**CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

VALUTAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO

- Esame del cliente e delle operazioni secondo:
- Criteri generali (art. 20 D.Lgs 231/2007)
 - Indicatori di anomalia (DM Giustizia del 16/04/2010)
 - Schemi e Modelli di Anomalia emanati dalla UIF

- A. Indicatori di anomalia connessi al cliente;
- B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;
- C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione;
- D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;
- E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati;
- F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

ART. 20

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

ASPETTI CONNESSI
AL CLIENTE




```
graph LR; A[ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE] --> B["- NATURA GIURIDICA<br/>- PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA<br/>- COMPORTAMENTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE O DELL'INIZIO DEL RAPPORTO PROFESSIONALE<br/>- AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA O DELLA SEDE"]; style A fill:#90EE90,stroke:#000,stroke-width:1px; style B fill:#90EE90,stroke:#000,stroke-width:1px;
```

- NATURA GIURIDICA
- PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA
- COMPORTAMENTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE O DELL'INIZIO DEL RAPPORTO PROFESSIONALE
- AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA O DELLA SEDE

ART. 20

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

ASPETTI CONNESSI
ALL'OPERAZIONE



- TIPOLOGIA O DELL'OPERAZIONE O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- AMMONTARE
- FREQUENZA OPERAZIONI E DURATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- RAGIONEVOLEZZA DELL'OPERAZIONE O DELLA PRESTAZIONE PROF.LE RISPETTO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CLIENTE E ALLE RISORSE DISPONIBILI
- AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE

Attribuzione di un livello di rischio a ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione

Criteri generali	Livello massimo di rischio	Livello massimo complessivo di rischio	Criteri generali	Livello massimo di rischio	Livello massimo complessivo di rischio
Con riferimento al cliente		50	Con riferimento all'operazione		50
Natura giuridica	14		Tipologia	14	
Prevalente attività svolta	17		Modalità di svolgimento	4	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	7		Ammontare	6	
Area geografica di residenza	12		Frequenza e durata	6	
			Ragionevolezza	14	
			Area geografica di destinazione	6	

Tabella A - Aspetti connessi al cliente

Con riferimento al Cliente	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Natura giuridica			14
<u>Congruità della natura giuridica</u> prescelta in relazione all'attività svolta e alle dimensioni	4		
Articolazione organizzativa, <u>complessità</u> e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	4		
Partecipazione di <u>persone politicamente esposte</u> (cliente, soggetto per conto, titolare effettivo) - Cariche politiche istituzionali, funzioni svolte nell'ambito della PA (soprattutto se connesse con l'erogazione di fondi pubblici)	2		
<u>Incarichi</u> in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, soprattutto se aventi <u>sede in paesi ad alto rischio</u> o non collaborativi	2		
<u>Processi penali o indagini in corso</u> – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo	2		

Tabella A - Aspetti connessi al cliente

Con riferimento al Cliente	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Prevalente attività svolta			17
Attività esposta al rischio di infiltrazioni criminali (appalti, sanità, raccolta e smaltimento rifiuti, energie rinnovabili, giochi) – Attività fiduciaria ex l. 1966/1939 – Attività di money transfer – Attività di agente o mediatore creditizio – Attività non particolarmente esposta al rischio di infiltrazione criminali – Attività bancaria o finanziaria riservata a uno dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1 o comma 2, lett. b	7		
<u>Struttura organizzativa e dimensionale coerente con l’attività svolta</u>	5		
<u>Conformità dell’attività svolta rispetto a quella indicata nell’atto costitutivo</u>	5		

Tabella A - Aspetti connessi al cliente

Con riferimento al Cliente	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico			7
Cliente non presente fisicamente	2		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	2		
Comportamento non trasparente e collaborativo	3		

Tabella A - Aspetti connessi al cliente

Con riferimento al Cliente	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Area geografica di residenza del cliente			12
Residenza in comune a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Residenza in Stati extra UE con regime antiriciclaggio non equivalente o in territori offshore – Residenza in Stati extra UE o in territori stranieri che impongono obblighi equivalenti	7		
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del professionista	5		

Tabella B - Aspetti connessi all'operazione

Con riferimento all'operazione	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Tipologia			14
<u>Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente</u>	2		
<u>Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte</u>	6		
Articolazione contrattuale ingiustificata	6		

Tabella B - Aspetti connessi all'operazione

Con riferimento all'operazione	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Modalità di svolgimento			4
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati	1		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	1		
Ricorso reiterato a procure	1		
Ricorso a domiciliazioni di comodo	1		
Ammontare			6
Coerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	4		
Presenza di frazionamenti artificiali	2		

Tabella B - Aspetti connessi all'operazione

Con riferimento all'operazione	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Frequenza e durata			6
Congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata	4		
Rapporto professionale continuativo o occasionale	2		
Ragionevolezza			14
Ragionevolezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente	6		
Ragionevolezza dell'operazione sotto il profilo economico e finanziario	4		
Congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	4		


Tabella B - Aspetti connessi all'operazione

Con riferimento all'operazione	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Area geografica di destinazione			6
Comune a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Stati extra UE con regime antiriciclaggio non equivalente o in territori offshore – Stati extra UE o in territori stranieri che impongono obblighi equivalenti	2		
Esistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione	2		
Ragionevolezza e congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche	2		


Valutazione finale

Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo			
Casi	BASSO	MEDIO	ALTO
Compilazione tabelle A e B	fino a 30	> di 30 fino a 70	> di 70 fino a 100
Esonero dalla compilazione tabella B	fino a 15	> di 15 fino a 35	> di 35 a 50


ADEGUATA VERIFICA



SEMPLIFICATA




ORDINARIA




RAFFORZATA


ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA



Intermediari finanziari (banche e confidi)




Poste italiane spa




ISTITUZIONI O ORGANISMI CHE SVOLGONO FUNZIONI
PUBBLICHE IN CONFORMITA' AL DIRITTO COMUNITAIO


**ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO
IL RIFERIMENTO SOGGETTIVO E'
IN TERMINI DI BASSO RISCHIO**



**SOCIETA' AMMESSE AL MERCATO REGOLAMENTATO
CON ADEGUATA TRASPARENZA DEI TITOLARI EFFETTIVI**



PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



CLIENTI IN AREE GEOGRAFICHE A BASSO RISCHIO

**DISPOSIZIONI DI AV SEMPLIFICATA
DOVREBBERO PERMANERE
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO**

IL PROFESSIONISTA:

- deve comunque effettuare l'identificazione del cliente
- può evitare di identificare il titolare effettivo
- può evitare di assumere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale
- può evitare il controllo costante nel corso della prestazione professionale

**ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
DOVREBBERO PERMANERE
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO**

GLI OBBLIGHI NON SI APPLICANO :

**- CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA PREMIO ANNUO
€ 1.000 O PREMIO UNICO € 2.500**

- ALCUNE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

- IN PRESENZA DI UN RISCHIO PIU' ELEVATO DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
- QUANDO IL CLIENTE NON E' FISICAMENTE PRESENTE (TRANNE QUANDO E' CONOSCIUTO)
- IN CASO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (NELLA SUA ACCEZIONE DEL D. LGS. DI RECEPIMENTO)

Obblighi rafforzati

- Accertare identità con documenti e informazioni supplementari
- Controllo costante, continuo e rafforzato (ad intervalli più ravvicinati nel tempo)
- Nel caso di PEP adottare misure per stabilire l'origine dei fondi e del patrimonio.

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

3.4.2013

DAL 1.1.2014
OBBLIGHI RAFFORZATI A.V.C.

INTERMEDIARI

- **DEPOSITO**
- **PRELIEVO**
- **PAGAMENTO E SIMILI**

UTILIZZANDO BANCONOTE
DI TAGLIO DA 200 O 500 EURO
PER IMPORTI UNITARI SUPERIORI A € 2.500

POSSIBILE ASTENSIONE - SEGNALAZIONE

Esiti esame profilo di rischio

Rischio basso SE AVC semplificata (cliente o prestazione art. 25 D.Lgs 231/07)	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto	Impossibilit à valutare
Si -> identificare cliente (attualmente se diverso da P.A.)	Modalità ordinarie	Modalità ordinarie	Modalità rafforzate	Astensione
No -> identificare tit.effettivo	Controllo costante	Controllo costante più frequente	Controllo costante continuo e rafforzato	
No -> richiesta info su scopo e natura prestazione				
No -> controllo costante				

**L'ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI
(artt. 29 – 35 d.lgs. 231/2007)
DOVREBBE PERMANERE
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO**

RESTA IL CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

POSSONO ESSERE ASSOLTI FACENDO RIFERIMENTO A QUANTO GIÀ ESPLETATO DA:

- 1) banche ed enti creditizi e finanziari
- 2) professionisti solo nei confronti di altri professionisti

**LA RESPONSABILITÀ PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO PERMANE IN
CAPO AL PROFESSIONISTA OBBLIGATO.**

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

REGISTRAZIONE E

CONSERVAZIONE

DATI E NOTIZIE

OBBLIGO Archivio Informatico o Registro cartaceo della clientela

22 APRILE 2006




- ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI / ESPERTI CONTABILI
- ISCRITTI ALL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO
- ISCRITTI ALL'ALBO DEI REVISORI LEGALI
- NOTAI E AVVOCATI (RELATIVAMENTE A DETERMINATE OPERAZIONI)

25 MAGGIO 2007




- TRIBUTARISTI
- FISCALISTI
- CENTRI ELABORAZIONE DATI


REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI



ARCHIVIO INFORMATICO
NON PIU' PREVISTO
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO



IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
NON PIU' PREVISTO
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO



FASCICOLO DELLA CLIENTELA

- FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
- FOTOCOPIA CODICE FISCALE
- FOTOCOPIA PARTITA IVA
- VISURA CAMERALE
- DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE PER L'ADEGUATA VERIFICA
(DICHIARAZIONE DEL CLIENTE – SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
- EVENTUALE ATTESTAZIONE EX ART 30 - A.V.C. DA PARTE DI TERZI
- DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLARE EFFETTIVO ED EVENTUALE DOCUMENTAZ.
- COPIA DEL MANDATO PROFESSIONALE
- DICHIARAZIONE DEL CLIENTE SUI MEZZI ECONOMICI E FINANZIARI (EVENTUALE)
- DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI CAPITALI (EVENTUALE)
- EVENTUALI BREVI APPUNTI SULLA RAGIONEVOLEZZA DELL'OPERAZIONE
- EVENTUALE RISULTATO DELLA VERIFICA NELLE BLACK LIST
- DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROF.LE
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O ANNOTAZIONE PERTINENTE

CONSERVAZIONE DEI DATI

LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE REGISTRATE ENTRO 30 GIORNI DAL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE, OVVERO ALL'APERTURA, ALLA VARIAZIONE E ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO, OVVERO ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE, ALL'EVENTUALE CONOSCENZA SUCCESSIVA DI ULTERIORI INFORMAZIONI O SE IN TEMPI BREVI (NEI CASI DI BASSO RISCHIO) AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

LA DOCUMENTAZIONE DEL CLIENTE RELATIVA ALLA NORMATIVA E I DATI E DOCUMENTI DEL TITOLARE EFFETTIVO VANNO CONSERVATI NEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

IL FASCICOLO DEVE ESSERE CONSERVATO PER DIECI ANNI

CONSERVAZIONE DEI DATI PROBABILMENTE NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO

LE MODALITA' DEVONO :

- PREVENIRE LA PERDITA DI DATI E INFORMAZIONI**
- GARANTIRE LA RICOSTRUZIONE DELL'OPERATIVITÀ O ATTIVITÀ DEL
CLIENTE**
- ASSICURARE L'ACCESSIBILITÀ COMPLETA E TEMPESTIVA DEI DATI ED
INFORMAZIONI**
- LA TEMPESTIVITÀ (ENTRO 30 GG.) DELL'ACQUISIZIONE DEI DATI ED
INFORMAZIONI CON LA**
- INTEGRITÀ E INALTERABILITÀ DEI DATI ED INFORMAZIONI**
- MANTENIMENTO DELLA STORICITÀ DEI DATI**

**L'utilizzabilità dei dati antiriciclaggio
ai fini fiscali
PROBABILMENTE
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO**

I DATI E LE INFORMAZIONI

CONSERVATE SONO UTILIZZABILI

AI FINI FISCALI

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

**IL PROFESSIONISTA DEVE INTEGRARE L'INFORMATIVA
AI FINI DELLA PRIVACY SPECIFICANDO CHE IL TRATTAMENTO
DEI DATI AVVERRÀ ANCHE PER LE FINALITÀ PREVISTE
DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

RIEPILOGO ADEMPIMENTI ANTIRICLAGGIO NEL RAPPORTO PROFESSIONALE

- VERIFICARE CHE LA PRESTAZIONE/OPERAZIONE SIA SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E CON QUALE MODALITA' : ORDINARIA SEMPLIFICATA O RAFFORZATA
- SCHEDE INFORMATIVE DEL CLIENTE
- ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE E ALTRI DATI E NOTIZIE DEL CLIENTE DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO
- PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- INFORMATIVA PRIVACY CON LIBERATORIA PER ANTIRICICLAGGIO
- ENTRO 30 GIORNI CONSERVAZIONE DEI DATI NEL FASCICOLO
- CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO.

"Antiriciclaggio"

Le transazioni per contanti

art. 49 D. Lgs. 231 – 2007

DIVIETO DI TRASFERIRE

- DENARO CONTANTE
 - TITOLI AL PORTATORE IN EURO O IN VALUTA ESTERA
 - (LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE)
- PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A
- € 3.000,00

art. 49 D. Lgs. 231 – 2007

**DIVIETO DI TRASFERIRE
ASSEGNI BANCARI O POSTALI
PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A
€ 1.000,00
SENZA LA CLAUSOLA DI
NON TRASFERIBILITA'**

art. 49 D. Lgs. 231 – 2007
PROBABILMENTE
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO

ESTINZIONE LIBRETTI DI DEPOSITO
BANCARI O POSTALI AL PORTATORE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018

LIMITI AI CONTANTI

IL DIVIETO E' OGGETTIVO

NON

DIPENDE DALLA NATURA

DELL'OPERAZIONE CHE PUO'

ESSERE LECITA O ILLECITA

USO DEL CONTANTE E DEI LIBRETTI O TITOLI AL PORTATORE

IL TRASFERIMENTO E' VIETATO :

- **A QUALSIASI TITOLO**
- **TRA SOGGETTI DIVERSI**

SOGGETTI DIVERSI

FAQ SITO MEF 2013

SOGGETTI DIVERSI = ENTITA' GIURIDICHE DIVERSE

- **DUE SOCIETA' ANCHE CON LO STESSO AMMINISTRATORE**
- **SOCIO E SOCIETA'**
- **LEGALE RAPPRESENTANTE E SOCIO**
- **DITTA INDIVIDUALE E SOCIETA' ANCHE SE IL TITOLARE E IL LEGALE RAPPRESENTANTE SONO LA STESSA PERSONA**
- **SOCIETA' CONTROLLATA E CONTROLLANTE**

USO DEL CONTANTE E DEI LIBRETTI O TITOLI AL PORTATORE

**IL TRASFERIMENTO DI SOMME DA
€ 3.000 E' VIETATO SE EFFETTUATO
CUMULANDO :**

- **DENARO**
- **(LIBRETTI AL PORTATORE)**
- **TITOLI AL PORTATORE**

LA LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

**UN PAGAMENTO PARI O SUPERIORE A
€ 3.000**

**POTRA' ESSERE EFFETTUATO IN MODO
MISTO :**

- FINO A € 2.999,99 IN CONTANTI**
- LA DIFFERENZA IN MODO TRACCIABILE**

BANCHE POSTE

ALTRI INTERMEDIARI

**E' POSSIBILE - VERSARE
- PRELEVARE**

SENZA LIMITI

**RESTA FERMA L'OSSERVANZA DELLA
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

NON SUSSISTE

PAGAMENTO DI CAMBIALI E ASSEGNI
PER IMPORTI SUPERIORI AL LIMITE
POTRANNO ESSERE PAGATI CON
DENARO CONTANTE AL NOTAIO CHE LI
DETIENE PER L'EVENTUALE
PROTESTO

Art. 1 D. Lgs. 231 - 2007

OPERAZIONE FRAZIONATA

- **OPERAZIONE UNITARIA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO**
- **DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 3.000**
- **ANCHE POSTA IN ESSERE ATTRAVERSO PIÙ OPERAZIONI SINGOLARMENTE INFERIORI AI PREDETTI LIMITI**
- **EFFETTUATE IN MOMENTI DIVERSI E IN UN ARCO DI SETTE GIORNI**

FERMA RESTANDO LA SUSSISTENZA DELL'OPERAZIONE FRAZIONATA QUANDO RICORRANO ELEMENTI PER RITENERLA TALE

**LA LIMITAZIONE
ALL'USO DEL CONTANTE E DEI LIBRETTI O
TITOLI AL PORTATORE
NON SUSSISTE**

- **OPERAZIONI AUTONOME (SINGOLE FATTURE)**
- **SE C'E' ACCORDO TRA LE PARTI PER IL PAGAMENTO RATEALE**
- **PER LA NATURA DEL CONTRATTO (PER ES. SOMMINISTRAZIONE**

**LA LIMITAZIONE
ALL'USO DEL CONTANTE E DEI LIBRETTI O
TITOLI AL PORTATORE**

SUSSISTE

PER LA DISTRIBUZIONE

- **DELL'UTILE AL COLLABORATORE FAMILIARE**
- **DEGLI UTILI / DIVIDENDI DI SOCIETA'**

Art. 51 *D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.*

PER LE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART. 49 I PROFESSIONISTI NE RIFERISCONO ENTRO 30 GIORNI ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DI STATO CHE PROVVEDERANNO A TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI ALLA GUARDIA DI FINANZA (CHE POTRA' INOLTRARLA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE)

NOTA MEF 3.10.2012 PROT. DT 77009 (CONCORDATA CON GDF)

Art. 51 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
COMUNICAZIONE IN CARTA LIBERA
PROBABILMENTE NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO
SOLO VIA PEC
DECRETO MEF DEL 17.11.2011

RAGIONERIA TERRITORIALE DI STATO DI TORINO

**LA COMPETENZA TERRITORIALE PER LE PROVINCE
PIEMONTESE PER L'INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI
D'INFRAZIONE ALL'ART. 49
D'IMPORTI PARI O INFERIORI A EURO 250.000**

Art. 51 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
COMUNICAZIONE IN CARTA LIBERA
NOTA DEL MEF DEL 2.4.2012
PROBABILMENTE NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO
SOLO VIA PEC

RAGIONERIA TERRITORIALE DI STATO DI GENOVA

LA COMPETENZA TERRITORIALE PER
TUTTE LE PROVINCE PIEMONTESI
PER L'INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI
D'INFRAZIONE ALL'ART . 49

D' IMPORTI SUPERIORI A EURO 250.000

(restano escluse le operazioni effettuate verso Banche, Poste Italiane spa e Istituti di moneta elettronica).

limite	data di entrata in vigore	provvedimento
fino a L. 20.000.000 (pari a € 10.329,13 dal 1.1.2002)	in vigore dal 9 maggio 1991	Art.1 c.1 D.L. 3.5.1991 n. 143 <u>conv.</u> con modif. in L. 5.7.1991 n. 197
fino a € . 12.500,00	in vigore dal 26 dicembre 2002	Decreto Interministeriale 17.10.2002
fino a € . 4.999,99	in vigore dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	Art. 49 <u>D.Lgs.</u> 21.11.2007 n.231
fino a € . 12.499,99	in vigore dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	Art. 32 c.1 D.L. 25.6.2008 n.112 <u>conv.</u> con modif. in L. 6.8.2008 n. 133
fino a € . 4.999,99	in vigore dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 (senza <u>applicaz.sanzioni</u> per le violazioni verificatesi tra il 31.5 e il 15.6 per valori compresi tra € 5.000 e €. 12.499,99)	Art. 20 c. 1 D.L. 31.5.2010 n. 78 <u>conv.</u> con modif. in L. 30.7.2010 n. 122 Art. 20 c. 2bis Legge 122-2010 di <u>conv</u> con <u>modificaz.</u> del D.L. 31.5.2010 n. 78.
fino a € . 2.499,99	in vigore dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 (senza <u>applicaz.</u> sanzioni per le violazioni verificatesi tra il 13.8 ed il 31.8 per valori compresi tra € 2.500 e €. 4.999,99)	Art.2 c.4 D.L. 13.8.2011 n. 138 <u>conv.</u> con modif. in L. 14.9.2011 n.148 Art.2 c.4 bis Legge 148-2011 di <u>conv.</u> con <u>modificaz.</u> del D.L. 13.8.2011 n. 138).
fino a € 999,99	in vigore dal 6 dicembre 2011 (la violazione non costituisce infrazione fino al 31 gennaio 2012)	Art. 12 c. 1 D.L. 6.12.2011 n. 201 <u>conv.</u> con modificaz. in L. 22.12.2011 n. 214 Art. 12 c.1 Legge 214-2011 di <u>conv</u> con <u>modificaz.</u> del D.L. 6.12.2011 n. 201

Fino a 2.999,99

in vigore dal 1 gennaio 2016

Legge 28.12.2015 n. 208.

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

SPUNTI DI RIFLESSIONE E NOVITÀ

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

S.O.S. ALLA U.I.C. (OGGI U.I.F.)

NEGLI ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI

IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

SIN DAL 22.4.2006

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

ART. 41 D. LGS. 231 - 2007

**IL PROFESSIONISTA E' TENUTO A SEGNALARE ALL'UIF
OGNI OPERAZIONE SOSPETTA QUANDO SA,
SOSPETTA O HA MOTIVO RAGIONEVOLE
PER SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO
O CHE SIANO STATE COMPIUTE O TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO**

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Il sospetto è desunto da:

- caratteristiche;
- entità;
- natura dell'operazione;
- altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate .

- *tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita,*
- *in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.*

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

LA SEGNALAZIONE NON COSTITUISCE VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA AI PROFESSIONISTI PER LE INFORMAZIONI CHE RICEVONO NEL CORSO DELL'ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA O NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI DIFESA O DI RAPPRESENTANZA IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, COMPRESO LA CONSULENZA PER INTENTARE O EVITARE UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

S.O.S. SUL PORTALE UIF – DIRETTAMENTE

S.O.S TRAMITE CNDCEC – CNCDL

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

LA SEGNALAZIONE SI EFFETTUA DAL PORTALE DELLA UIF PREVIA REGISTRAZIONE

DAL 18 MAGGIO 2017

PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI DEI DOTT COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

LA SEGNALAZIONE SI PUO' EFFETTUARE DAL PORTALE DEL CNDCEC

CON IL SOFTWARE AS – SOS

CHE GARANTISCE L'ANONIMATO

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

**PROBABILMENTE
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO
ART. 38 TUTELA DEL SEGNALANTE**

RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE DA PARTE DELL' A.G.
IL NOMINATIVO NON PUO' ESSERE INSERITO NEL FASCICOLO DEL PM
NE' IN QUELLO DEL DIBATTIMENTO

OCCORRE DECRETO MOTIVATO DELL'A.G. PER LA CONOSCENZA DEL NOMINATIVO
DEL SEGNALANTE

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

**L'IDENTITA' DEL SEGNALANTE PUO' ESSERE RIVELATA
SOLO QUANDO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
CON DECRETO MOTIVATO LO RITENGA INDISPENSABILE
AI FINI DELLE INDAGINI**

**DIVIETO
DI COMUNICAZIONE DELLA SOS AL SEGNALATO O A TERZI
LA NOTIZIA DELLA SOS E' POSSIBILE TRA PROFESSIONISTI ANCHE SE
DIPENDENTI**

Art. 51 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

QUALORA PER LO STESSO FATTO SIA STATA

INOLTRATA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE

SOSPETTA ART . 41 LA COMUNICAZIONE ART.51

NON ANDRA' ESEGUITA.

"Antiriciclaggio"

Organi verificatori

Modalità di accesso

CONTROLLI

UIF

(PER LE SEGNALAZIONI)

ORDINI PROFESSIONALI

NUOVI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
NEL D. LGS. DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA

NSPV DELLA GUARDIA DI FINANZA

C O N T R O L L I

POLIZIA TRIBUTARIA

(CON APPOSITA DELEGA DEL
NSPV DELLA GUARDIA DI FINANZA)

CONTROLLI UIF

PER LE OPERAZIONI SOSPETTE

- SEGNALATE
- OMESSE

L'UIF EFFETTUATI GLI ACCERTAMENTI PUO'



ARCHIVIARE

**TRASMETTERE LE
SEGNALAZIONI**

D.I.A

N.S.P.V

CONTROLLI ORDINI PROFESSIONALI

PROMUOVONO E CONTROLLANO
NON ESCLUSIVAMENTE
L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

ISCRITTI O.D.C.E C.
CONSULENTI DEL LAVORO
NOTAI
AVVOCATI

CONTROLLI N.S.P.V.

EFFETTUA ANCHE AUTONOMAMENTE

I CONTROLLI

DIRETTI A VERIFICARE

L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

ANTIRICICLAGGIO

CIRCOLARE GDF N.83607 DEL 19.3.2012

MODALITA' DI ACCESSO – ART. 52 DPR 633-1972

LOCALI ADIBITI
PROMISCUAMENTE
ABITAZIONE/PROFESSIONE

- AUTORIZZAZIONE
PROCURATORE
DELLA
REPUBBLICA
- ORDINE DEL
COMANDANTE DI REPARTO

STUDIO PROFESSIONALE

ORDINE DEL COMANDANTE
DI REPARTO

IN PRESENZA DEL TITOLARE
O DELEGATO

CIRCOLARE GDF N.83607 DEL 19.3.2012

CONTROLLI PRELIMINARI

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
STUDIO

INDIVIDUAZIONE

RUOLI

COMPITI

RESPONSABILITA'

EVENTUALMENTE DELEGATI

IDENTIFICAZIONE

VERIFICA DELEGA

MANUALISTICA INTERNA

CIRCOLARE GDF N.83607 DEL 19.3.2012

ISPEZIONE DOCUMENTALE

REGISTRO CARTACEO DELLA CLIENTELA

OPPURE

REGISTRO INFORMATICO DELLA CLIENTELA

FASCICOLO DELLA CLIENTELA

CIRCOLARE GDF N.83607 DEL 19.3.2012

VERIFICHE

VERIFICA EFFETTUAZIONE REGISTRAZIONI
INFORMATICHE

CON EVENTUALE RICHIESTA DI STAMPA

VISTO SULL'ULTIMA OPERAZIONE DEL REGISTRO
CARTACEO

RICHIESTA DEI FASCICOLI DELLA CLIENTELA

CIRCOLARE GDF N.83607 DEL 19.3.2012

POSSIBILE OGGETTO DELLE VERIFICHE

ELENCO ANAGRAFICO CLIENTI / FASCICOLI DEI CLIENTI

CLIENTI NON RESIDENTI E/O OPERANTI ZONA
LAVORATIVA PROFESSIONISTA

CLIENTI CHE ESEGUONO CONFERIMENTI/APPORTI DI
CAPITALE CON BENI IN NATURA D'IMPORTO FUORI
MERCATO

CLIENTI CON PRECEDENTI PENALI / REATI A SCOPO DI
PROFITTO

METODOLOGIA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ELENCO PRESTAZIONI PROFESSIONALI / OPERAZIONI

CONSULENZA / ORGANIZZAZIONE / GESTIONE DI
SOCIETA'

FIDUCIARIE – TRUST – STRUTTURE ANALOGHE.

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Il contrasto al finanziamento al terrorismo

Dott. Rag. Giuseppina Spanò

ART. 2 D.LGS. 231/2007
DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

QUALSIASI ATTIVITÀ DIRETTA, CON QUALSIASI MEZZO, ALLA RACCOLTA, ALLA PROVISTA, ALL'INTERMEDIAZIONE, AL DEPOSITO, ALLA CUSTODIA O ALL'EROGAZIONE DI FONDI O DI RISORSE ECONOMICHE, IN QUALUNQUE MODO REALIZZATI, DESTINATI AD ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, UTILIZZATI AL FINE DI COMPIERE UNO O PIÙ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O IN OGNI CASO DIRETTI A FAVORIRE IL COMPIMENTO DI UNO O PIÙ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO PREVISTI DAL CODICE PENALE, E CIÒ INDIPENDENTEMENTE DALL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI FONDI E DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LA COMMISSIONE DEI DELITTI ANZIDETTI

LEGGE 28.7.2016 N. 153

NORME DI CONTRASTO AL TERRORISMO

- ESECUZIONE CONVENZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA ED INTERNAZIONALI PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO, SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO E SUL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
- MODIFICHE AL CODICE PENALE IN TEMA DI FINANZIAMENTO, DI CONDOTTE CON FINALITA' DI TERRORISMO , ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE

ATTIVITA' DELLA GUARDIA DI FINANZA MIRATE AL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO - G I F T

DAL 1.8.2016 ISTITUZIONE DI UNO SPECIFICO GRUPPO INVESTIGATIVO ALL'INTERNO DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA PER :

- ESAME E MONITORAGGIO DELLA TEMATICA
- APPROFONDIMENTI RICHIESTE UIF – DIA
-ORGANISMI INTERNAZIONALI
- VIGILANZA SUI MONEY TRANSFER
- APPROFONDIMENTI SOS COMPLESSE

POSSIBILI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

CLIENTELA OCCASIONALE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DI SOGGETTI E ATTIVITA'

COMMERCIO DI BENI ARTISTICO – CULTURALI

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE

TRASFERIMENTI TRAMITE MONEY TRANSFER

CONTATTI SUL WEB

CROWDFUNDING

PROBABILI CIRCOSTANZE

PREPARAZIONE DI UN VIAGGIO

TRANSITO DA UN PAESE AD UN ALTRO

RIENTRO NELLO STATO ORIGINARIO O DI RESIDENZA

L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
art. 16 d.lgs. 231/2007

**SE VI È UN SOSPETTO DI RICICLAGGIO O
DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DEROGA,
ESENZIONE O SOGLIA APPLICABILE**

PAESI AD ALTO RISCHIO INDIVIDUATI DAL GAFI

Rischi continui e sostanziali di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate

Repubblica popolare democratica di Corea

Impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione:

Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen

Impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno chiesto al GAFI assistenza tecnica per un piano d'azione:

Iran

PREVENZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

BOZZA RECEPIMENTO IV DIRETTIVA

- **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA OVVERO DI CONDOTTE CHE MINACCIAANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE**
- **FORMAZIONE DI LISTE DI NOMINATIVI DI INDIVIDUI O ENTITA'**
- **CONDIZIONI E PROCEDURE PER IL CONGELAMENTO DEI FONDI E DELLE RISORSE ECONOMICHE DETENUTE DA SOGGETTI CHE PONGONO IN ESSERE LE CONDOTTE DI CUI SOPRA**
- **NUOVI COMPITI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE OGGETTO DI CONGELAMENTO**

***GRAZIE PER L'ASCOLTO
E
BUON LAVORO***